

SICUREZZA

LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI): QUALI NOVITÀ SONO GIÀ OPERATIVE

Dal **7 aprile 2026** sarà in vigore la nuova Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge 11 marzo 2026, n. 34), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026.

Il provvedimento contiene anche disposizioni di particolare interesse per la salute e sicurezza sul lavoro, con modifiche al D. Lgs. 81/08 che riguardano modelli organizzativi semplificati, formazione e addestramento, smart working e verifiche di alcune attrezzature.

DAL TESTO APPROVATO AL TESTO UFFICIALE: COSA È GIÀ DEFINITO E COSA NO

La pubblicazione in Gazzetta chiarisce in via definitiva il contenuto delle modifiche introdotte, ma non significa che tutte le misure siano già immediatamente traducibili in strumenti pronti all'uso.

È il caso, ad esempio, dei modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI, che **l'INAIL** dovrà elaborare entro **120 giorni**, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative (art. 30 del D. Lgs. 81/08).

La norma, quindi, è oggi definita nella sua cornice, ma il contenuto operativo dei modelli dovrà ancora essere sviluppato.

FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E SMART WORKING: LE MODIFICHE ENTRANO NEL QUADRO NORMATIVO

Altri passaggi, invece, hanno un effetto più diretto sul testo del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: sempre l'art. 10 modifica l'art. 37 del Testo Unico, chiarendo che, nella disciplina della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, si tiene conto anche dei periodi di **cassa integrazione** guadagni e riscrivendo il comma 5 sull'addestramento, che può essere effettuato anche con moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, fermo restando il tracciamento in apposito registro.

A ciò si aggiunge l'intervento sul lavoro agile (**smart working**), che va letto ora come modifica ormai stabilizzata del quadro di riferimento e che prevede, per il datore di lavoro, la consegna almeno annuale di un'informativa scritta al lavoratore e all'RLS sui rischi connessi a questa modalità di lavoro.

ATTENZIONE ANCHE ALLE ATTREZZATURE: NUOVA VOCE NELL'ALLEGATO VII

Tra le disposizioni da non trascurare vi è anche l'aggiornamento dell'allegato VII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., richiamato dalla legge per introdurre la verifica **triennale** di specifiche **piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto**. Si tratta di una modifica puntuale, ma significativa per le imprese che dovranno verificarne l'impatto sulla gestione del parco attrezzature e sulla programmazione delle verifiche periodiche.

In questa fase, quindi, è necessario distinguere quelle già pienamente entrate nel testo normativo da quelle che attendono ancora la loro concreta traduzione operativa.

Riferimento: [dott.ssa Paola Belleri \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it), [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it).

INDUSTRIE INSALUBRI

Destinatari: Tutte le aziende

Il D.L. 19/02/26 n.19, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione", esclude dalla qualifica di "industria insalubre" ex art. 216 del RD n. 1265/1934, le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA) o autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del Codice dell'ambiente. Le aziende non più soggette:

- non dovranno più fare la dichiarazione/modulo di industria insalubre agli enti competenti;
- non avranno più gli obblighi connessi alla normativa sanitaria sulle industrie insalubri, compresi eventuali oneri amministrativi locali.

Riferimento: [dott. Damiano Patuzzo \(patuzzo@vedeconsulting.it\)](mailto:patuzzo@vedeconsulting.it) [dott. Riccardo Salvi \(salvi@vedeconsulting.it\)](mailto:salvi@vedeconsulting.it)